



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE DI CODOGNO

Viale della Resistenza, 11 - 26845 Codogno (LO)

Tel. 0377 34997 Fax 0377 430764

Codice meccanografico LOIS001003 – C.F.82502220153

e-mail: lois001003@istruzione.it Posta elettronica certificata: lois001003@pec.istruzione.it

IPSIA "G. Ambrosoli" - I.P.A.A. "E. Merli" - I.T.C.G. "P. Calamandrei"

sito internet: www.iis-codogno.gov.it

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI CODOGNO

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Approvato dal Consiglio di Istituto il 15 marzo 2006

Modificato e integrato il 30 novembre 2015

ARTICOLO 1

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il Consiglio di Istituto (di seguito: Consiglio) è l'organo di governo della scuola; fatte salve le competenze specificamente previste per il Collegio dei Docenti e per i Consiglio di Classe, esso ha una competenza generale per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita della scuola e delle sue attività.

Al fine di meglio incidere nella realtà scolastica, il Consiglio avrà cura di stabilire i collegamenti con i vari organismi della scuola nelle forme più opportune.

I compiti e le attribuzioni del Consiglio sono regolati dal DPR 416/74, dal D.Lgs. 297/94, dal DPR 249/98, dal DI 44/01, dalla L. 107/2015. In particolare, oltre alle attribuzioni previste dall'art. 6 del DPR 416/74, spettano al Consiglio:

- a) la promozione di iniziative di collegamento con altri Consigli di Istituto e di Circolo nell'ambito del distretto;
- b) la possibilità di richiedere, ove lo si ritenga opportuno, la convocazione degli Organi Collegiali per acquisire pareri su determinate questioni;
- c) il compito di formulare proposte al Collegio dei Docenti in materia di programmazione didattica e sperimentazione.

ARTICOLO 2

ELEZIONE DI PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, GIUNTA

Nella sua prima seduta, il Consiglio procede, con votazione segreta, all'elezione del Presidente, del Vicepresidente e dei componenti della Giunta Esecutiva, secondo quanto indicato dall'art. 5 del DPR 416/74. In caso di dimissioni o di perdita dei requisiti necessari per fare parte del Consiglio da parte di uno o più

membri, il Consiglio, reintegrato nel suo numero dai nuovi eletti o dagli aventi diritto, procede, con le stesse modalità, alle nuove nomine.

ARTICOLO 3

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica dello stesso e la piena realizzazione dei suoi compiti e delle sue delibere.

In particolare:

- d) convoca il Consiglio, ne presiede le sedute, e adotta tutti i necessari provvedimenti per regolare lo svolgimento dei lavori;
- e) formula l'ordine del giorno, concordandolo con la Giunta Esecutiva e tenendo conto degli argomenti eventualmente proposti dai singoli consiglieri e da altri organi della scuola;
- f) porta a conoscenza del Consiglio eventuali comunicazioni e proposte pervenutegli;
- g) cura i rapporti con i Presidenti degli altri Consigli e con gli organismi scolastici distrettuali e provinciali, informandone il Consiglio.

ARTICOLO 4

PREROGATIVE DEL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio ha diritto di libero accesso ai locali della scuola durante il normale orario di funzionamento, di disporre dei servizi di segreteria, di ottenere dagli uffici della scuola e dalla Giunta Esecutiva tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del Consiglio e di avere in visione tutta la relativa documentazione.

ARTICOLO 5

ATTRIBUZIONI DEL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce nelle sue funzioni il Presidente in caso di assenza o di impedimento ed ha le stesse prerogative.

ARTICOLO 6

FUNZIONI DEL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

Le funzioni di Segretario del Consiglio vengono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso.

Il Segretario ha il compito di redigere il processo verbale sommario dei lavori del Consiglio e di sottoscrivere, unitamente al Presidente, gli atti e le deliberazioni del Consiglio, oltre ai processi verbali.

ARTICOLO 7

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio è convocato dal Presidente, di norma, una volta al mese in seduta ordinaria, possibilmente d'intesa con la Giunta Esecutiva.

Il Consiglio deve essere convocato in seduta straordinaria ogni volta che ne venga fatta richiesta da almeno un terzo del Consiglio, dalla maggioranza della Giunta Esecutiva, dal Collegio dei Docenti. Può essere altresì convocato dall'Assemblea dei Genitori e dall'Assemblea degli Studenti. Le richieste di convocazione devono essere datate e firmate dai richiedenti, devono contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e devono essere presentate almeno tre giorni prima della data proposta per la convocazione del Consiglio.

ARTICOLO 8

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

La convocazione del Consiglio deve essere diramata per iscritto a cura della Segreteria della scuola ai membri del Consiglio almeno sette giorni prima, con indicazione dell'ordine del giorno, fatto salvo il caso di convocazione straordinaria, come specificato nell'art. 7. Copia della convocazione è affissa all'albo della scuola.

All'inizio della seduta possono essere proposte integrazioni all'ordine del giorno, che devono essere approvate dal Consiglio.

Le sedute del Consiglio hanno normalmente una durata massima di tre ore. Qualora, al termine del tempo assegnato, gli argomenti all'ordine del giorno non siano ancora stati esauriti, in base all'urgenza degli stessi, il Consiglio provvederà ad aggiornarsi entro sette giorni oppure rinverrà la trattazione alla seduta successiva.

In caso di aggiornamento della seduta verranno convocati per iscritto solamente i consiglieri assenti.

Al momento della trattazione delle "Varie eventuali", il Consiglio potrà proporre e discutere qualsiasi argomento di sua competenza; su tali argomenti potrà però deliberare nella seduta in atto solo all'unanimità, oppure decidere di inserire le questioni all'ordine del giorno della seduta successiva.

ARTICOLO 9

FACOLTÀ DI PARLARE

Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Di norma, possono prendere la parola soltanto i membri del Consiglio. La maggioranza del Consiglio può dare al pubblico facoltà di parlare su argomenti all'ordine del giorno, stabilendo la durata massima degli interventi.

Le convocazioni straordinarie, regolate dall'art. 7, prevedono diritto di parola ai rappresentanti delle componenti che hanno chiesto la convocazione del Consiglio.

Il Consiglio può decidere per determinati argomenti di consultare esperti della materia in esame, nonché, su argomenti di loro competenza, rappresentanti di enti, associazioni, organismi interni alla scuola, locali e periferici, legalmente riconosciuti.

ARTICOLO 10

PROCESSO VERBALE E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

Di ogni seduta viene redatto a cura del Segretario un processo verbale, che deve contenere l'ordine del giorno, i nomi degli assenti, una breve sintesi degli interventi, eventuali dichiarazioni di voto, l'esito delle votazioni. Il processo verbale così redatto deve essere depositato in Segreteria entro sette giorni dalla seduta e trasmesso ai consiglieri.

L'approvazione definitiva del verbale può avvenire al termine della seduta o essere rinviata alla seduta successiva.

Gli atti conclusivi e le deliberazioni, progressivamente numerati, datati e raccolti in apposito registro, sono pubblicati nell'apposita sezione del sito web istituzionale.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Chiunque può a proprie spese ottenere dalla Segreteria copia degli atti pubblicati.

ARTICOLO 11

VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti in carica. È prevista anche la possibilità di collegamento telematico, secondo modalità da stabilire di volta in volta, con i consiglieri che non siano in grado, nella data della seduta, di raggiungerne la sede.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente. Si procede a votazione segreta solo quando si faccia questione di persone.

ARTICOLO 12

SEDE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio si riunisce normalmente in una delle sedi della scuola, di volta in volta indicata nella convocazione.

Quando sia deciso dalla maggioranza assoluta dei componenti o in caso di impedimento nell'uso dei locali scolastici, il Consiglio può riunirsi anche altrove.

ARTICOLO 13

DIRITTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO

I membri del Consiglio possono, durante l'orario di servizio del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, chiedere informazioni e, dove consentito dalla legge, copia degli atti relativi a questioni di competenza del Consiglio.

Ogni membro del Consiglio può chiedere al presidente e alla Giunta Esecutiva informazioni e chiarimenti sull'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio.

ARTICOLO 14

COMMISSIONI DI LAVORO DEL CONSIGLIO

Il Consiglio, al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa de cui all'art. 6 del DPR 416/74, può decidere di costituire, per materie di particolare rilievo ed importanza, Commissioni di lavoro, indicando per ciascuna di esse un responsabile.

Le Commissioni di lavoro non hanno alcun potere decisionale e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio.

Le Commissioni di lavoro, per meglio adempiere ai propri compiti, possono cooptare esperti ed avvalersi anche del contributo di docenti, personale non docente, studenti e genitori della scuola anche non facenti parte del Consiglio.

ARTICOLO 15

CONSULTAZIONE DEGLI ORGANI DELLA SCUOLA

Il Consiglio, prima di deliberare su questioni importanti, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alla gestione della scuola, può decidere di consultare gli Organi Collegiali dell'istituto, l'Assemblea dei genitori e l'Assemblea degli Studenti o assemblee unitarie di tutte le componenti della scuola.

ARTICOLO 16

GIUNTA ESECUTIVA E SUOI COMPITI

La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio e cura l'esecuzione delle delibere.

In particolare verifica che i componenti abbiano per tempo copia del materiale utile per l'approfondimento degli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio, specie per quanto riguarda gli atti amministrativi e contabili.

ARTICOLO 17

VALIDITÀ DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA

Le sedute della Giunta Esecutiva sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti in carica.

Le funzioni di Segretario della Giunta sono esercitate dal DSGA.

ARTICOLO 18

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento può essere modificato, su proposta dei membri del Consiglio, con votazione a maggioranza assoluta del Consiglio.

Indice

ARTICOLO 1	2
ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO	2
ARTICOLO 2	2
ELEZIONE DI PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, GIUNTA.....	2
ARTICOLO 3	3
ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE	3
ARTICOLO 4	3
PREROGATIVE DEL PRESIDENTE	3
ARTICOLO 5	4
ATTRIBUZIONI DEL VICEPRESIDENTE	4
ARTICOLO 6	4
FUNZIONI DEL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO	4
ARTICOLO 7	4
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO	4
ARTICOLO 8	5
MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO	5
ARTICOLO 9	6
FACOLTÀ DI PARLARE	6
ARTICOLO 10	6
PROCESSO VERBALE E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI	6
ARTICOLO 11	7
VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI	7
ARTICOLO 12	7
SEDE DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO	7
ARTICOLO 13	7
DIRITTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO	7
ARTICOLO 14	8
COMMISSIONI DI LAVORO DEL CONSIGLIO	8
ARTICOLO 15	8
CONSULTAZIONE DEGLI ORGANI DELLA SCUOLA	8
ARTICOLO 16	9
GIUNTA ESECUTIVA E SUOI COMPITI	9
ARTICOLO 17	9
VALIDITÀ DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA	9
ARTICOLO 18	9
MODIFICHE DEL REGOLAMENTO	9